

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI  
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C.N.149  
DEL 20 LUGLIO 2005**

# INDICE

## **CAPO I**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **ART. 1**

##### ***Elaborati costitutivi del piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni***

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Corato è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt.3 e 36 del D. L.vo 507/93; esso si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'Appendice contenente: le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le posizioni per le Affissioni Dirette, la documentazione fotografica relativa alle posizioni per i nuovi impianti pubblici previsti, la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Il Piano si articola inoltre nell'allegato <A>: tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, nell'allegato <B>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell'allegato <C>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 30/06/2002 contenente le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare, nell'allegato <D>: relazione illustrativa.

#### **ART. 2**

##### ***Attuazione del Piano***

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Corato. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi

pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 10 e 18 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

### **ART. 3**

#### ***Titolo autorizzativo per l'installazione degli impianti di cui ai successivi artt.10 e 18***

Il titolo autorizzativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciato da:

1. Comune di Corato per i mezzi pubblicitari ubicati all'interno del centro abitato del Comune di Corato su suolo pubblico o su suolo privato visibile da strade comunali;
2. Dall'Ente proprietario o della strada di pertinenza per i mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati nell'ambito del territorio del Comune di Corato ma che insistono sulle fasce di pertinenza delle strade di proprietà di altri Enti (Regione, Provincia, ANAS, ecc.) ovvero visibili solo da strade di proprietà diverse dal Comune di Corato. Nel caso di mezzo pubblicitario ubicato su strada di proprietà di Ente diverso dal Comune di Corato ma visibile da altra strada di proprietà del comune di Corato quest'ultimo dovrà rilasciare su richiesta dell'interessato il nullaosta tecnico se compatibile con le norme del presente regolamento.
3. Per i mezzi pubblicitari da ubicarsi su strade comunali ma visibili da strade di proprietà diversa dal Comune di Corato il titolo autorizzativo è rilasciato dal Comune di Corato previo nullaosta tecnico dell'Ente proprietario della strada.
4. Per i mezzi pubblicitari da ubicarsi in zone o aree soggette a vincoli paesaggistici o storici artistico – archeologici è necessario ottenere prima il nulla osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Corato, una per ogni impianto, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere la generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la descrizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art. 10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle

disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni relative all'occupazione del suolo pubblico nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni , e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovranno essere allegati in triplice copia gli elaborati firmati da tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre inizialmente dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale; gli elaborati dovranno dimostrare, con l'ausilio di fotografie ovvero di fotomontaggio digitale, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante; qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Il titolare dell'autorizzazione entro i centri abitati può cambiare il messaggio pubblicitario senza variare tuttavia la superficie espositiva del mezzo pubblicitario.

È tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini: nel rispetto di ciò il Comune di Corato può esercitare il potere di interdizione per quei messaggi pubblicitari ritenuti lesivi e nocivi.

Prima del rilascio del titolo autorizzativo il richiedente dovrà:

1. Presentare Polizza assicurativa Rc contro terzi con una massimale di almeno € 500.000,00;
2. Presentare polizza fideiussoria da euro 150,00 a euro 1000,00 in base alla tipologia di impianto a garanzia dell'osservanza degli obblighi ed adempimenti a carico del titolare dell'autorizzazione. Per i soggetti titolari di più autorizzazioni è ammessa la presentazione di una unica polizza fideiussoria cumulativa a condizione che siano specificati gli impianti di pertinenza.

3. Dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata;
4. Produrre concessione per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare su proprietà comunale.

Il titolo autorizzativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 10, sarà rilasciato dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale previo parere della Polizia Municipale e degli altri uffici coinvolti; i lavori dovranno essere ultimati entro 120 gg. dal ritiro delle autorizzazioni pena la decadenza delle stesse. Il titolo autorizzativo ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa istanza da inviarsi almeno 60 gg. prima della scadenza corredata da una autodichiarazione attestante la presenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, il buono stato di manutenzione dello stesso nonché della permanenza delle condizioni di sicurezza, unitamente alla documentazione fotografica (foto di insieme e foto dell'impianto in primo piano) ed al certificato di vigenza di assicurazione RC contro terzi.

Nel caso al soggetto titolare dell'autorizzazione non pervenga alcuna comunicazione da parte del Comune entro i 90 gg. giorni successivi, o comunque entro la data di scadenza dell'autorizzazione, la stessa si intende rinnovata per altro identico periodo.

Il rinnovo tacito dell'autorizzazione è valido solo nel caso sia stata prodotta tutta la documentazione succitata.

#### **ART. 4**

##### ***Obblighi del titolare dell'impianto***

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

## **ART. 5**

### ***Prescrizioni Tecniche***

Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art. 49 ed all'art. 50 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposto dal presente Piano per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art. 10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei datai su di essa riportati.

## **ART. 6**

### ***Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati***

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 7

### *Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati*

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione.....m.15
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.....m.10
- dai segnali di indicazione e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.....m.15

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o



propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 8**

##### ***Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata***

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria .

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m. 2 dalla carreggiata.

#### **ART. 9**

##### ***Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo***

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

## **CAPO II**

### **PUBBLICITA' ORDINARIA**

#### **- § 1 -**

#### ***Pubblicità permanente***

#### **ART. 10**

#### ***Mezzi Pubblicitari durevoli***

La pubblicità esterna durevole di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus.

È consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

#### **ART. 11**

#### ***Ambiti di intervento***

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Allegato C" al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Corato. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Corato a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Corato come delimitato ai sensi del Codice della Strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Corato come delimitato ai sensi del Codice della Strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

## **ART. 12**

### ***Cartello pubblicitario***

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1 - Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 7,8,9 fatti salvi quanto stabilito negli articoli successivi. Nelle aree prospicienti gli edifici sottoposti a vincolo di tutela, i cartelli saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie max di mq. 1,40 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi, essi dovranno essere collocati parallelamente alle facciate degli edifici esistenti ed essi adiacenti. I cartelli saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di mq. 1,40 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi per luce indiretta. Nelle restanti aree i cartelli potranno essere anche del tipo bifacciale della superficie massima di mq. 1,40 per ciascuna faccia, di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi e potranno essere luminosi per luce propria e per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente

ma è consentito il messaggio variabile la cui variabilità non può essere inferiore a un minuto.

All'interno dell'ambito n° 2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva per facciata di 18 mq ogni 100 ml di fronte stradale. Inoltre è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari all'interno dell'ambito 2 per una superficie massima complessiva di mq 42,00 compresi quelli esistenti alla data di approvazione del presente Piano. Per i cartelli bifacciali ai fini della determinazione della superficie, il computo viene effettuato solo su una facciata.

AMBITO N. 3 – E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq. 3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità; essi potranno essere luminosi per luce propria o luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona; è consentita inoltre l'installazione dei cartelli pubblicitari sulle coperture in aderenza a pareti cieche, muri e recinzioni, anche per superfici superiori ai 3 mq purché non in contrasto con la normativa vigente, il contesto urbano, architettonico e paesaggistico e purché non siano di pregiudizio a terzi. E' vietato in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile la cui variabilità non può essere inferiore a un minuto. All'interno dell'ambito 3 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima di 54 mq per ogni 100 ml di fronte stradale.

Inoltre è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari all'interno dell'ambito 3 per una superficie massima complessiva di mq. 1.100 compresi i cartelli pubblicitari esistenti alla data di approvazione del presente Piano. Per i cartelli bifacciali ai fini della determinazione della superficie il computo verrà effettuato solo su una facciata.

AMBITO N. 4 – E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della Strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

I limiti di superfici fissati nel presente articolo possono essere aumentati con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

## **ART. 13**

### ***Preinsegna***

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m. 1,50x0,30.

È ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di preinsegne.

AMBITO N. 2 – È consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi e ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, attività commerciali in genere, enti e sedi di attività di pubblica utilità, qualora a giudizio del Comune di Corato si reputi utile l'impianto di un sistema informativo. È consentita l'installazione di preinsegne all'intero dell'ambito 2 per una superficie max complessiva di mq. 36,00 compreso le preinsegne esistenti alla data di approvazione del seguente piano.

AMBITO N. 3 e N. 4 – È consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art. 134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8 e successive modificazioni ed integrazioni. L'impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio per l'inserimento di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma. All'interno dell'ambito 3 è consentita l'installazione di preinsegne per una superficie max complessiva di mq. 225 comprese le preinsegne esistenti alla data di approvazione del presente piano.

I limiti di superficie fissati nel presente articolo possono essere aumentati con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

#### **ART. 14**

##### ***Transenna parapetonale***

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapetonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. Per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m. 1,20 recante il messaggio pubblicitario.

La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapetonale è autorizzato dal Comune di Corato e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.

#### **ART. 15**

##### ***Paline e Pensiline fermata bus***

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

#### **ART. 16**

##### ***Altre forme di pubblicità permanente***

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

- § 2 -

### ***Pubblicità temporanea***

#### **ART. 17**

### ***Mezzi pubblicitari provvisori***

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

Per il rilascio delle autorizzazioni temporanee il soggetto interessato dovrà presentare l'istanza redatta su carta legale per l'autorizzazione temporanea cumulativa anche di più mezzi pubblicitari purché appartenenti alle stesse tipologie, dovrà essere inviata al Sindaco – Comune di Corato e dovrà contenere:

1. Indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale nonché del codice fiscale del richiedente. In caso di società occorre specificare la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o il numero di partita IVA e numero di iscrizione C.C.I.A.A., la tipologia e la quantità di mezzi pubblicitari installati nonché il periodo di esposizione;
2. L'ubicazione esatta del luogo ove si intendono installare i mezzi pubblicitari con riferimenti a punti fissi quali strade, numeri civici, riferimenti noti quali banche, uffici pubblici., ecc.;
3. Autodichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni del Piano. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) Stralcio planimetrico in scala massima 1 : 5000 con l'indicazione dell'ubicazione dei mezzi pubblicitari (triplice copia);
  - b) Descrizione tecnica sommaria del manufatto pubblicitario e del sistema di aggancio e/o di appoggio (triplice copia);
  - c) Grafico riportante la proiezione ortogonale del manufatto pubblicitario con l'indicazione di occupazione di suolo pubblico, prospetto frontale e laterale (triplice copia);
  - d) Copia della assicurazione RC contro terzi per un massimale di minimo € 500.000,00 (duplice copia);
  - e) Bozzetto a colori in scala 1:10 o 1:25 (duplice copia);

- f)** Autodichiarazione ai sensi della legge 4/01/68 N. 15 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità (duplice copia);
- g)** Fotocopia del certificato C.C.I.A.A. di non oltre sei mesi (una copia);
- h)** Fotocopia leggibile del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive l'istanza (una copia);
- i)** Fotocopia dell'autorizzazione del proprietario del sito privato ove installare i mezzi pubblicitari (solo per installazione in proprietà privata) (duplice copia).

L'ufficio ricevente restituisce all'interessato una delle tre copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento, quindi invia una copia agli organi preposti per i pareri di competenza i quali si esprimono entro il termine perentorio di gg. 15 dalla ricezione della richiesta di parere. Ottenuti i pareri di competenza, l'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni entro i 15 gg. successivi e comunque entro e non oltre i 45 gg. successivi all'inoltro dell'istanza da parte del soggetto interessato, concede o nega l'autorizzazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato con l'indicazione delle circostanze e dei fattori che hanno motivato il diniego.

Il soggetto interessato al momento del ritiro dell'autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari temporanei dovrà produrre:

- a)** Polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o assegno circolare intestato al Comune di Corato a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti per un importo assicurato non inferiore a euro 100,00 ad impianto installato;
- b)** N. 1 marca da bollo;
- c)** Attestazione di versamento degli oneri ed imposte gravanti previsti per la pubblicità temporanea;

Il titolare delle autorizzazioni temporanee ha l'obbligo di:

- Verificare per tutto il periodo dell'esposizione del mezzo pubblicitario il buono stato d'uso dell'impianto;
- Effettuare tutti gli interventi necessari, tempestivi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- Adempiere, alla scadenza dell'autorizzazione alla rimozione degli impianti ovvero in caso di semplice motivata richiesta da parte del Comune di Corato di rimuovere immediatamente gli impianti ancorché in vigenza di autorizzazione;



- Riportare sul mezzo pubblicitario l'indicazione del titolo autorizzativo con la scadenza.

## **ART. 18**

### ***Striscione***

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Corato. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITI N.1 e N.2 – è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali.

AMBITO N.3 – è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative nonché alla pubblicazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 – non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

## **ART. 19**

### ***Stendardo***

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Corato. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 e N.2 – è consentito il posizionamento dei standardi finalizzati unicamente alla pubblicazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITO N.3 – è consentita l'installazione di standardi finalizzati alla pubblicazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative nonché alla pubblicazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciale.

AMBITO N.4 – non è consentita l'esposizione di standardi.

Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

## **ART. 20**

### ***Cartello temporaneo***

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m. 1,40 x 2,00 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m. 2,50; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m. 1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a cinque di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 e N.2 – è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITO N.3 – è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 – non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

**ART. 21*****Preinsegna provvisoria***

Negli Ambiti nn. 2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definire all'art. 37 del D.P.R. 610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

**ART. 22*****Teli e pannelli pittorici monofacciali***

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Corato il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

**ART. 23*****Altre forme di pubblicità temporanea***

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ed esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Corato, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

**CAPO III**  
**PIANO DELLE AFFISSIONI**

**ART. 24**

***Campo di Attuazione***

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

**ART. 25**

***Prescrizioni ubicative***

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'Appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati.

Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente

proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nella osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

#### **ART. 26**

##### ***Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo***

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

#### **ART. 27**

##### ***Piano e studi di arredo urbano***

Gli impianti affissionistici, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di Piano o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della corrispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

#### **ART. 28**

##### ***Occupazione di marciapiedi***

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

#### **ART. 29**

##### ***Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche***

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun

impianto è dotato di una cimasa recante la scritta “COMUNE DI CORATO – AFFISSIONI PUBBLICHE” nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell’Appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l’uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell’impianto, il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm. 70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d’arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Nell’Ambito n° 3 gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per la luce propria o per luce indiretta.

All’interno degli Ambiti n° 1 e n° 2 gli impianti affissionistici saranno unicamente del tipo “Catullo” riportato in fotografia nell’Appendice; tutti gli impianti affissionistici esistenti negli Ambiti n° 1 e n° 2 dovranno adeguarsi al presente comma entro 36 mesi

dall'entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

### **ART. 30**

#### ***Servizio affissionistico del comune***

Dal censimento degli Impianti in atto al 30/06/2002 risultano n° 222 Impianti Affissionistici di proprietà comunale per complessivi 654,60 mq pari a 930 fogli 70x100.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi gli Impianti affissionistici indicati nel censimento allegato e risultanti vetusti, o di intralcio alla circolazione pedonale, o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale. Nel rispetto di quanto prescritto nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni in cui la quantità delle Pubbliche affissioni viene stabilita in misura non inferiore a 1.000 mq., gli impianti affissionistici che non verranno rimossi saranno integrati con l'installazione di n° 81 nuovi impianti per complessivi mq. 714,60 e 990 fogli del formato 70x100, per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale siano presente n° 303 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq. 1.369,20 (1.920 fogli del formato 70x100), pari a 29 mq. ogni mille abitanti.

### **ART. 31**

#### ***Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici***

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'Appendice al presente Regolamento di attuazione. Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità.

**SUPERFICI A FINALITÀ ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA:** n° 129 impianti complessivi, per mq. 411,60 pari a 588 fogli del formato 70x100 nei quali troveranno collocazione i messaggi privi di rilevanza economica e di carattere funerario.

**SUPERFICI A FINALITÀ COMMERCIALE:** n° 174 impianti complessivi per mq. 957,60 pari a 1.332 fogli del formato 70x100, nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale così ripartiti: n° 11 in categoria speciale per mq. 29,40

pari a 42 fogli, e n° 163 in categoria normale per mq. 928,20 pari a 1.290 fogli del formato 70x100.

## **ART. 32**

### ***Effettuazione delle affissioni dirette***

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette è distribuita in n° 14 impianti appositamente individuati nel presente Piano per mq. 270,00 pari a 360 fogli della misura 70x100; l'ubicazione di detti nuovi impianti e la tipologia è quella indicata nell'Appendice al presente Regolamento di attuazione.

L'installazione e gestione degli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Corato ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni previa apposita gara. A tale scopo la superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà suddivisa in più lotti la cui consistenza sarà formalizzata in sede di redazione del bando di gara.

Sugli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette di cui al presente articolo potranno essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale.



## **CAPO IV**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 33**

##### ***Supporti Provvisori***

In aggiunta alle superfici previste per gli Impianti Pubblici, il Servizio Affissionistico del Comune può utilizzare, con l'esclusione dell'ambito n° 1, anche le recinzioni di cantiere installate sul suolo comunale.

#### **ART. 34**

##### ***Adeguamento alla normativa***

I mezzi pubblicitari privi di titoli autorizzativi rilasciati dal Comune di Corato dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Piano.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti alla data di approvazione del presente piano privi di titolo autorizzativo dovranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al capo 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Piano pena la decadenza al diritto di accesso alle norme transitorie. Qualora la predetta richiesta corredata della documentazione sia stata già prodotta, sarà sufficiente reiterare l'istanza allegando l'eventuale documentazione mancante e richiamando l'istanza originaria.

I titolari dei mezzi pubblicitari di cui al precedente art. 10 esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Corato o di altro titolo equipollente che ha legittimato l'installazione ma non più rispondenti alle vigenti normative ed alle prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi a cura e spese del titolare dell'impianto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta nelle modalità di cui al capo 1. In alternativa entro il termine perentorio di 60gg. pena la decadenza del diritto di accesso alle norme transitorie potranno presentare una istanza corredata di tutti gli elaborati e documenti di cui al capo 2 per l'ottenimento della autorizzazione a far permanere l'impianto nella stessa posizione e con le stesse caratteristiche tecniche cui è dotato il mezzo pubblicitario. L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i pareri di competenza, può, in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 7, autorizzare la permanenza dell'impianto nella stessa posizione e con le stesse caratteristiche previste dall'autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente piano.

Le istanze pendenti alla data di approvazione del presente Piano dovranno essere integrate, a cura dei soggetti interessati, della documentazione prevista dal capo 1 entro il termine perentorio di 60gg. dall'entrata in vigore del presente Piano pena l'archiviazione di ufficio della pratica.

Il Comune di Corato procederà alla disamina delle istanze e al rilascio delle relative autorizzazioni sino ad esaurimento delle superfici disponibili.

I criteri di priorità delle istruttorie delle istanze di adeguamento degli impianti esistenti sono riferiti all'anzianità dei titoli autorizzativi.

I criteri di priorità delle istruttorie delle istanze in sanatoria degli impianti già installati in assenza del titolo autorizzativo sono riferiti all'anzianità della originaria richiesta di autorizzazione mai evasa ovvero oggetto di contestazione.

I criteri di priorità delle istanze pendenti per le quali è stata prodotta la documentazione di cui al presente Piano, sono riferiti all'anzianità delle richieste originarie.

#### **ART. 35**

##### ***Sanzioni***

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento.

#### **ART. 36**

##### ***Norma di rinvio***

Per quanto non espressamente previsto del presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

*Il progettista del Piano generale degli impianti pubblicitari*

*Dott. Arch. Giuseppe Agostini*